

COMUNE DI ARCORE

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA
DELLE ATTIVITA' DI BARBIERE E
PARRUCCHIERE PER UOMO E SIGNORA**

ottobre 1995



Art. 1 Disciplina delle attività di barbiere e parrucchiere per uomo e donna

Le attività di barbiere e parrucchiere per uomo e donna ovunque siano esercitate, in luogo pubblico e privato anche a titolo gratuito, sono disciplinate, in tutto il territorio del Comune, dalle norme di cui alla Legge n° 1142/70, nonché dalle disposizioni contenute nel presente regolamento.

A tale disciplina sono assoggettate tutte le imprese che esercitano le suddette attività, siano esse individuali o societarie.

Art. 2 Definizione degli esercizi

Sono considerati esercizi di "barbiere" quelli in cui si pratica il "trattamento della barba".

Sono considerati esercizi di "parrucchiere" quelli in cui si pratica il "trattamento dei capelli".

Non rientrano nella disciplina del presente regolamento gli istituti, le cliniche, gli studi, i gabinetti, ecc. ove si eseguono prestazioni di manicure e pedicure curativo, di trapianto del capello e prestazioni in genere aventi carattere sanitario e parasanitario.

Art. 3 Mestieri affini praticati in forma secondaria presso esercizi di "barbiere e di parrucchiere"

I barbieri ed i parrucchieri, nell'esercizio della loro attività, possono svolgere - se autorizzati - prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico, direttamente o avvalendosi di collaboratori familiari e di personale dipendente.

L'attività affine secondaria, esercitata nelle forma di cui al primo comma, non può venire disgiunta da quella principale in caso di cessione dell'azienda o trasferimento della sede o in altro modo e non viene tenuta in considerazione ai fini dell'accertamento delle distanze nel caso di domanda di apertura o trasferimento di un'attività di estetista.

Ogni altra attività riconosciuta affine e secondaria a quella di "barbiere" e "parrucchiere" può essere esercitata solo dietro rilascio di apposita autorizzazione.

Gli esercenti che effettuano i trattamenti estetici di cui al 1° comma prima dell'entrata in vigore del presente regolamento dovranno munirsi, per continuare ad esercitarli, di apposita autorizzazione, se non già in loro possesso.

Art. 4 Svolgimento dell'attività

Le predette attività non possono svolgersi in forma ambulante, possono invece essere autorizzate presso l'abitazione dell'esercente, qualora il richiedente operi in locali ad uso esclusivo conformi ai requisiti previsti dal presente regolamento.

Con speciale autorizzazione potrà ~~essere~~ consentito lo svolgimento dell'attività presso clienti impossibilitati a recarsi nell'esercizio, presso case di cura, ospedali, ecc.

ANNULLATO

In tali casi il Sindaco, a suo giudizio, può richiedere il parere della Commissione Consultiva di cui all'art. 3 della Legge 23 dicembre 1970, n° 1142.

Il titolare di più esercizi di barbiere, parrucchiere ed estetista deve affidare a persona professionalmente qualificata ai sensi dell'art. 2 della Legge 1142/70 e degli artt. 3e 8 della Legge 4 gennaio 1990, n° 1, "Disciplina dell'attività di estetista" ed in possesso della relativa certificazione, rilasciata dall'ente competente, la conduzione di ciascun esercizio presso il quale non svolge continuativamente la propria personale attività.

Art. 5 Commissione consultiva per la disciplina delle attività di barbieri, parrucchieri ed estetisti

A norma dell'art. 3 della Legge 1142/70, è istituita una Commissione Consultiva, presieduta dal Sindaco o da un suo delegato e composta da tre rappresentanti della categoria artigianale, da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali più rappresentative, da un rappresentante

dell'U.S.S.L., dal Comandante della Polizia Municipale e da un rappresentante della Commissione Provinciale per l'Artigianato o da un suo delegato artigiano della categoria.

Art. 6 Distanza , numero ed ubicazione degli esercizi

La distanza minima fra l'esercizio per cui è richiesta l'autorizzazione ed il più vicino già autorizzato è stabilita in mt. 150.

Gli esercizi contemplati nel presente regolamento dovranno operare a piano terra con accesso diretto dalla via e non comunicare con abitazioni o altre attività non affini; potranno essere posti anche ai piani superiori purché sia assicurato l'accesso agli organi di vigilanza.

Gli esercizi possono essere autorizzati presso l'abitazione dell'esercente qualora il richiedente consenta i controlli da parte delle autorità competenti nei locali adibiti all'esercizio della professione e si uniformi ai requisiti previsti dal presente regolamento.

Nel Comune di Arcore sono ammessi:

- n° 1 esercizio di barbiere e parrucchiere per uomo ogni 1.200 abitanti e frazioni;
- n° 1 esercizio di parrucchiere per donna ogni 800 abitanti e frazioni.

Nel rispetto della distanza di cui al 1° comma, l'apertura di un esercizio non è subordinata ad alcun vincolo territoriale, se non previsto dalle norme del PRG.

Art. 7 Autorizzazione

Chiunque intenda esercitare l'attività di barbiere e di parrucchiere deve preventivamente premunirsi dell'autorizzazione prevista dalla Legge 1142/70.

L'autorizzazione, valida esclusivamente per l'intestatario ed i locali in essa indicati, è rilasciata dal Sindaco, sentita la Commissione di cui all'art. 5, previo accertamento:



- a) del compimento della maggiore età da parte del richiedente;
- b) della qualificazione professionale, risultante da certificazione della Commissione Provinciale per l'Artigianato del titolare dell'impresa individuale o della maggioranza dei soci se trattasi di impresa societaria avente i requisiti previsti dalla Legge 443/85, ovvero della persona che assume la direzione dell'azienda nel caso di impresa societaria non avente i requisiti di cui alla predetta Legge;
- c) del possesso da parte dell'impresa richiedente dei requisiti prescritti dalla Legge 860/56; tale accertamento non è richiesto se l'impresa risulta, sulla base del certificato esibito, già iscritta in un Albo Provinciale delle Imprese Artigiane;
- d) della regolare costituzione della società e della sua iscrizione nel registro delle imprese e nell'albo della Camera di Commercio;
- e) dell'idoneità igienico-sanitaria dei locali, delle attrezzature, dei procedimenti e del personale addetto, sulla base di quanto disposto dal presente regolamento;
- f) che l'esercizio rientri nel limite di quelli consentiti e che sia ubicato alle distanze prescritte dagli esercizi già esistenti su attestazione, ove occorra, dell'ufficio di Polizia Municipale.

L'autorizzazione è revocata qualora il titolare non attivi l'esercizio entro sei mesi dalla data del rilascio della stessa, salvo proroga in caso di comprovata necessità.

L'autorizzazione deve essere esposta al pubblico nei locali dell'esercizio e a disposizione su eventuale richiesta degli agenti della forza pubblica e del personale incaricato del servizio di vigilanza.

Art. 8 Domanda di autorizzazione

Chi intende ottenere l'autorizzazione per aprire o trasferire in altri locali un esercizio di barbiere e/o parrucchiere, ovvero per subentrare o succedere in un esercizio già autorizzato, deve indirizzare al Sindaco domanda in carta legale.

Nella domanda il richiedente deve indicare:

- dati anagrafici del titolare, se impresa individuale; generalità dei soci, ragione sociale e sede legale, se trattasi di impresa societaria avente i requisiti di cui alla Legge 443/1985; generalità del legale rappresentante



e del direttore dell'azienda, ragione sociale e sede legale, se trattasi di impresa societaria non avente i requisiti previsti dalla predetta Legge 443/1985;

- codice fiscale o partita IVA;
- attività che intende esercitare, specificando le eventuali attività affini secondarie di cui al precedente art. 3;
- ubicazione e livello di piano dei locali occupati, precisando se hanno accesso alla pubblica via, o in cortile interno o altro;
- l'eventuale nome della persona o denominazione della società cui subentra o succede e numero dell'autorizzazione rilasciata al dante causa.

Il richiedente deve inoltre allegare alla domanda:

1. *per l'apertura di un nuovo esercizio:*

a) certificazione attestante il possesso dei requisiti professionali, se trattasi di impresa individuale; il medesimo certificato per la maggioranza dei soci per le imprese societarie aventi i requisiti previsti dalla Legge n° 443/1985; lo stesso certificato relativo alla persona che assume la direzione dell'azienda e inoltre copia autentica dell'atto costitutivo, certificato di iscrizione nel registro ditte, se si tratta di impresa societaria non avente i requisiti previsti dalla Legge 443/1985;

b) planimetria dei locali in scala 1:50 o 1:100

2. *per il trasferimento di un esercizio già autorizzato:*

a) planimetria dei locali in scala 1:50 o 1:100;

3. *per il subingresso:*

a) copia autentica dell'atto registrato di cessione o affitto dell'azienda e documenti di cui la lettera a. del punto 1;

4) *per la successione:*

a) certificato di morte del titolare dell'impresa, copia autenticata del testamento o altro atto dal quale risulti il pieno ed esclusivo titolo alla successione, certificazione di cui alla lettera a. del punto 1. per l'erede o la persona che assume la conduzione dell'azienda ai sensi del comma 2° dell'art. 12.

Il richiedente che intende esercitare l'attività presso la propria abitazione, secondo quanto disposto dal precedente art. 4, dovrà dichiarare nella domanda stessa di acconsentire ai controlli ed alle ispezioni del personale della pubblica amministrazione appositamente incaricato.

La data di presentazione al protocollo del Comune della domanda che sia corredata dalla documentazione prescritta, costituisce titolo di priorità per l'accoglimento in caso di domanda tra loro concorrenti.

Art. 9 Accertamento dei requisiti

Prima di sottoporre la domanda di autorizzazione, ove previsto, alla Commissione Consultiva di cui all'art. 5. o comunque prima di rilasciare l'autorizzazione, il Sindaco promuoverà gli accertamenti previsti dal presente regolamento.

Gli accertamenti avvengono tramite:

- la documentazione prodotta dall'interessato per quanto attiene il possesso dei requisiti di cui alla Legge 443/1985 ed i requisiti previsti dai punti a., b. e c. del precedente art. 7;
- i competenti servizi dell'U.S.S.L. per la verifica dei requisiti igienico-sanitari di cui al punto e. dell'art. 7 ed il parere di competenza;
- l'ufficio di Polizia Municipale per la verifica delle distanze dagli esercizi consimili preesistenti, di cui alla lettera f. dell'art. 7;
- all'ufficio tecnico per quanto riguarda la destinazione d'uso dei locali.

Art. 10 Rilascio dell'autorizzazione

L'autorizzazione è rilasciata con provvedimento del Sindaco, sentita la Commissione Consultiva di cui all'art. 5, visto l'esito positivo degli accertamenti di cui all'art. 7 e la verifica che l'esercizio rientri nel limite consentito.

Le autorizzazioni sono rilasciate per le attività di:

1. BARBIERE;
2. PARRUCCHIERE limitabile alle attività "per uomo" e "per donna" in relazione alla qualificazione professionale certificata .

Le autorizzazioni di cui trattasi possono essere cumulate fra loro e/o con quella prevista dal regolamento per estetisti compatibilmente:

- al possesso dei requisiti professionali da parte del richiedente;
- al parere favorevole espresso dal competente servizio dell'U.S.S.L. riguardo l'idoneità igienico-sanitaria dei locali per lo svolgimento di attività mista;
- al rispetto di quanto stabilito al precedente art. 6 e dal "Regolamento per la disciplina dell'attività di estetista";
- al rispetto di ogni altra disposizione di legge in materia, del presente regolamento e, ove ne ricorra il caso, di quello per la disciplina dell'attività di estetista.

Art. 11 Rifiuto dell'autorizzazione

L'eventuale diniego dell'autorizzazione dovrà essere motivato e notificato all'interessato entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda presso l'ufficio protocollo del Comune. *ANNULLATO*

All'interessato potrà essere concesso un congruo periodo di tempo per ottemperare ad eventuali prescrizioni, prima di addivenire al diniego dell'autorizzazione.

Contro il provvedimento negativo del Sindaco è ammesso ricorso amministrativo nelle forme di legge.

Art. 12 Subingresso

Il trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio per atto tra vivi, a qualsiasi titolo, comporta il trasferimento dell'autorizzazione, sempre che sia provato l'effettivo trapasso dell'esercizio e siano accertati i requisiti di cui alla lettera a., b., c. e d. dell'art. 7.

In caso di morte dell'intestatario dell'autorizzazione gli eredi potranno continuare l'attività previa presentazione di domanda e dimostrando contemporaneamente la qualità di eredi e comprovando che, di fatto, l'attività viene svolta da persona qualificata. In caso contrario, trascorso un anno dalla data di acquisto del titolo di erede, l'autorizzazione sarà revocata.



Ai fini dell'applicazione delle norme sul subingresso è necessario che il dante causa sia lo stesso titolare dell'attività o il soggetto cui l'azienda sia stata trasferita per causa di morte e per atto tra vivi.

Nei casi in cui sia avvenuto il trasferimento della gestione di un esercizio, l'autorizzazione rilasciata al subentrante è valida fino alla data in cui ha termine la gestione e, alla cessazione della stessa, è sostituita da una nuova autorizzazione intestata al titolare dell'esercizio che ha diritto ad ottenerla.

Qualora il titolare non chieda l'autorizzazione e non inizi l'attività entro il termine di 6 mesi dalla data di cessazione della gestione decade dal diritto di esercitare l'attività.

Art. 13 Controlli

Gli incaricati della vigilanza sulle attività previste nel presente regolamento sono autorizzate ad accedere, per gli opportuni controlli, nei locali adibiti allo svolgimento delle stesse.

Art. 14 Cessazione e sospensione dell'attività

La cessazione dell'attività, per qualsiasi motivo avvenuta, fatto salvo il caso di cessione dell'azienda per il quale dispone il precedente articolo 12, deve essere comunicata al Sindaco e comporta la restituzione del documento di autorizzazione.

In caso di sospensione dell'attività questa deve essere comunicata dal titolare in Comune almeno dieci giorni prima dell'inizio della stessa, nel caso debba protrarsi per più di un mese.

L'autorizzazione viene revocata qualora il titolare sospenda per un periodo superiore ad un anno l'attività dell'esercizio, salvo proroga in caso di comprovata necessità.

Art. 15 Sanzioni amministrative

Le infrazioni alle norme del presente regolamento sono soggette alle sanzioni amministrative di cui alle norme di legge in vigore.

Art. 16 Sospensione dell'autorizzazione

Il Sindaco, con provvedimento motivato da notificarsi all'interessato, sospende l'autorizzazione fino ad un massimo di giorni 15:

- a. quando il titolare di un esercizio di barbiere e/o parrucchiere si renda recidivo dell'infrazione di esercitare attività non autorizzate;
- b. negli altri casi specificamente previsti dal regolamento;
- c. in caso di recidiva di infrazioni ad altre disposizioni del presente regolamento ed alle norme di legge in materia.

Art. 17 Revoca dell'autorizzazione

Il Sindaco, sentita la Commissione di cui all'art. 5, con provvedimento motivato da notificarsi all'interessato, revoca l'autorizzazione ed ingiunge la restituzione della stessa:

- a. quando, venute a mancare le condizioni igienico-sanitarie previste dal presente regolamento, il titolare dell'esercizio non abbia provveduto a ripristinarle nel termine assegnato, salvo concessione di proroga;
- b. nel caso di recidiva nell'infrazione di esercitare attività non autorizzate, quando il titolare dell'esercizio sia già stato assoggettato alla sospensione dell'autorizzazione secondo quanto previsto dal punto a. del precedente articolo;
- c. qualora il titolare dell'autorizzazione perda alcuno dei requisiti di cui ai punti b., c. e d. del precedente articolo 7;
- d. negli altri casi previsti dalle leggi vigenti e dal presente regolamento.



Art. 18 Requisiti igienico-sanitari dei locali

I locali destinati agli esercizi di barbiere e parrucchiere devono possedere i requisiti di cubatura, superficie aereoilluminare ed isolamento dal terreno previsti per gli ambienti di abitazione.

La superficie dovrà essere di almeno 5 metri quadrati per ogni posto di lavoro con un minimo di 20 metri quadrati per esercizio.

I pavimenti e le pareti, fino a 2 metri di altezza, devono essere rivestiti con materiale lavabile.

*
I locali devono essere dotati di lavabo fissi, a comando non manuale, con acqua corrente e potabile, condutture per lo scolo dell'acqua verso l'esterno e di recipienti chiusi e distinti per la biancheria usata e per i rifiuti.

Potranno essere inoltre prescritti altri accorgimenti idonei a migliorare le condizioni igienico-sanitarie dei locali e delle attrezzature.

I nuovi esercizi devono essere dotati di servizio igienico con antibagno ad uso esclusivo dell'esercizio, munito di lavabo con rubinetteria a comando non manuale, di distributore automatico di sapone ed asciugamani da gettare.

Gli esercizi devono essere dotati di impianti o apparecchi per la disinfezione dell'attrezzatura destinata alle lavorazioni.

L'attrezzatura deve essere tenuta chiusa ed isolata dall'ambiente, * * eventualmente negli stessi impianti o apparecchi di disinfezione, durante tutto il tempo in cui resta inutilizzata.

Gli esercizi devono essere dotati di una cassetta di medicazione fornita di guanti monouso e di disinfettanti, tenuti in apposito contenitore, isolati dall'ambiente e collocati in modo da poter essere usati immediatamente.

Art. 19 Attività svolta nell'abitazione dell'esercente

Ove l'attività di barbiere e parrucchiere per uomo e donna si svolga nella propria abitazione l'esercente dovrà disporre di almeno un locale con accesso indipendente, ad esclusivo uso di lavoro, in buono stato di



manutenzione e di decoro, convenientemente arredato e dotato di lavabo con acqua corrente, nonché di adeguata scorta di biancheria e di presidi disinfettanti.

L'esercente dovrà inoltre disporre di almeno un servizio igienico ad uso esclusivo dell'esercizio accessibile dall'interno e servito da regolamentare antibagno con lavabo.

Art. 20 Adeguamento igienico-sanitario dei locali in caso di subingresso

I subentranti per atto tra vivi o a causa di morte negli esercizi devono adeguare i locali alle disposizioni degli articoli di cui sopra.

Per gli esercizi di cui al precedente comma - previo parere del competente ufficio dell'USSL - potranno essere accettate, per esigenze tecniche documentate nonché per vincoli urbanistico/edilizi, soluzioni alternative a quanto stabilito nel presente regolamento.

Art. 21 Addetti ai locali ed alle lavorazioni

Non possono essere addetti ai locali ed alle lavorazioni degli esercizi di barbiere e parrucchiere le persone che non abbiano prima provveduto a sottoporsi alla visita della competente autorità sanitaria.

Il titolare, i familiari collaboratori ed il personale dipendente addetti agli esercizi di barbiere e parrucchiere devono essere muniti di apposito libretto di idoneità sanitaria, da rinnovarsi annualmente, e sottoporsi alle visite mediche periodiche prescritte ed alle eventuali speciali misure profilattiche, nei termini e modi stabiliti dall'Autorità Sanitaria.

La violazione alle disposizioni del presente articolo è punita con le sanzioni previste dalle leggi sanitarie e dal presente regolamento, oltre che con la sospensione dell'autorizzazione da un minimo di uno fino ad un massimo di 15 giorni e con la revoca dell'autorizzazione nei casi particolarmente gravi o di recidiva.

Il personale addetto alle lavorazioni deve usare la massima pulizia e indossare una vestaglia o altra tenuta da lavoro pulite.

Gli strumenti vanno lavati con acqua e sapone o detersivi all'inizio dell'attività e opportunamente disinfettati dopo ogni utilizzo. E' prescritto che gli strumenti di lavoro siano periodicamente sottoposti a disinfezione accurata con immersione in acqua bollente per un tempo di almeno 10 minuti.

Oggetti taglienti a perdere debbono essere posti in contenitori resistenti alla puntura, sistemati in prossimità ed in posizione comoda rispetto al posto dove vengono usati.

All'esercente ed ai propri collaboratori familiari e dipendenti affetti da malattia infettiva diffusiva o da postumi di essa è vietato, finchè perdura la possibilità di contagio, svolgere attività di barbiere e parrucchiere.

Il Sindaco può disporre in qualsiasi tempo gli opportuni accertamenti ed adottare i provvedimenti necessari alla tutela della salute pubblica.

Art. 22 Prodotti impiegati nelle lavorazioni

E' vietato l'impiego nelle lavorazioni di creme, schiume, lozioni e prodotti in genere che non siano conformi alla normativa vigente in materia di cosmetici (Legge 713/1986).

Quando vengono utilizzati prodotti emananti odori ed esalazioni moleste o irritanti dovranno essere attuate tutte le precauzioni necessarie ad evitare ogni e qualsiasi danno alle persone, facendo seguire l'operazione da rapida ed abbondante aerazione dell'ambiente.

Art. 23 Persone affette da malattie

~~Le persone affette da malattie contagiose o parassitarie e da eruzioni cutanee estese non possono essere servite.~~

CONTAGIOSE

Qualora l'esistenza di ~~dette~~ malattie si constati durante il servizio, il titolare o il personale addetto dovranno provvedere a ritirare immediatamente la

biancheria, l'attrezzatura impiegata e quant'altro sia venuto a contatto col malato e possa essere veicolo di contagio, per una completa disinfezione.

Art. 24 Vigilanza igienico-sanitaria sugli esercizi

La vigilanza igienico-sanitaria sugli esercizi di barbiere e parrucchiere spetta al servizio dell'USSL competente a norma della legge regionale 64/1981.

Nel caso durante i controlli, vengano riscontrate mancanze dei requisiti igienico-sanitari ne viene riferito al Sindaco, il quale impartisce al titolare le disposizioni atte a porre rimedio assegnando un congruo termine per provvedere.

In caso di mancata esecuzione delle disposizioni del Sindaco l'autorizzazione è sospesa per un periodo non superiore a 15 giorni e può essere revocata in caso di recidiva.

Qualora le mancanze siano tali da renderlo necessario, la sospensione dell'autorizzazione sarà immediata e potrà protrarsi a tempo indeterminato, ferma restando la possibilità di provvedere alla revoca qualora l'interessato non ottemperi alle disposizioni entro il termine assegnatogli.

Art. 25 Tariffe e orari

Le tariffe devono essere esposte al pubblico, in modo che siano facilmente visibili.

Gli esercizi di barbiere e parrucchiere debbono osservare l'orario di apertura e chiusura stabilito dalle autorità comunali, sentite le proposte delle organizzazioni di categoria; deve comunque essere garantito il diritto ad una fascia lavorativa giornaliera di 12 ore.

L'orario deve essere esposto all'entrata del locale, ben visibile dall'esterno.



ALLEGATO

- Numero PARRUCCHIERI PER SIGNORA in attività al 30.09.95 19
- Numero PARRUCCHIERI PER UOMO e BARBIERI in attività al 30.5.95 11
- Popolazione residente al 30.9.95 nel comune di Arcore 16385
- Numero massimo PARRUCCHIERI PER SIGNORA autorizzabili 21
- Numero massimo PARRUCCHIERI PER UOMO e BARBIERI autorizzabili 14